

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2825

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice DE PETRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MARZO 2004

—————

Norme per la tutela dell’apicoltura

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il comparto dell'apicoltura riveste notevole importanza nell'agricoltura italiana. Circa 75.000 apicoltori diffusi in tutto il paese immettono sul mercato annualmente 10-12.000 tonnellate di miele nazionale di alta qualità, unitamente ad altri prodotti dell'alveare di notevole interesse non solo alimentare, quali il polline, la propoli, la pappa reale. Il consumo medio di prodotti apistici nel nostro paese è in aumento, anche in relazione alla crescente sensibilità verso alimenti naturali e di elevato valore dietetico, e il fabbisogno interno è coperto da una rilevante quota di importazioni, pari a circa il 50 per cento, con provenienza prevalente da paesi esterni all'Unione europea.

Ma il ruolo dell'apicoltura va ben oltre il contributo economico diretto del settore. Occorre infatti valutare adeguatamente il ruolo insostituibile che le api rivestono nelle produzioni agricole e negli equilibri ecologici della vegetazione spontanea con l'attività di impollinazione. Per alcune colture, ed in particolare per quelle da frutto, la produttività e la riproduzione della pianta sono possibili solo grazie al servizio degli insetti pronubi che permettono la fecondazione delle piante entomofile, la maggior parte di quelle di interesse agrario; il valore monetario generato dall'impollinazione è stimato in Italia pari a circa 2 miliardi di euro all'anno. L'*Apis mellifera* è fra l'altro l'unico agente impollinatore che si presta ad essere rapidamente spostato.

Un alveare è costituito mediamente da 50.000 individui ed impiega dalla primavera all'autunno circa un quarto dei suoi «abitanti» per la raccolta del nettare e del polline. Con centinaia di contatti al giorno con piante, acqua e terreno, in un area di circa

7 chilometri quadrati attorno all'alveare, le api sono degli eccezionali indicatori mobili, in grado di registrare le condizioni ambientali dell'ecosistema nel quale sono inserite. È evidente per questo che lo sviluppo dell'agricoltura industrializzata e il crescente impiego di prodotti chimici (insetticidi, diserbanti, anticrittogamici, fumiganti, defoglianti) può avere un impatto rilevante sulla attività dell'*Apis mellifera*, insetto che incontra gravissime difficoltà per la sopravvivenza in situazioni di uso indiscriminato di prodotti agrochimici ed in assenza di adeguati accorgimenti nell'impiego di tali prodotti. L'irruzione in prossimità degli alveari e nei periodi di fioritura delle piante, il mancato sfalcio della vegetazione limitrofa alle aree trattate e l'uso di prodotti ad alta tossicità per questo genere di insetti, sono causa sempre più frequentemente di forti morie delle api e di calo nella disponibilità dei prodotti derivati. Un problema evidentemente di grande rilievo non solo per gli apicoltori, laddove episodi di grave inquinamento ambientale possono riflettersi sull'intero ciclo dell'agricoltura e richiedono una adeguata politica di prevenzione da parte della pubblica amministrazione. Il 24 febbraio scorso il governo francese ha annunciato, ad esempio, la sospensione sull'intero territorio nazionale dei formulati agrochimici contenenti il principio attivo «Fipronil» e l'avvio di una procedura di verifica per quelli a base di «Imidacloprid». Si tratta di prodotti fitosanitari che hanno mostrato una alta tossicità per le attività apistiche e per le produzioni alimentari derivate e che vengono ampiamente utilizzati anche nel nostro paese in particolare nelle colture di mais e barbabietola da zucchero.

Una ulteriore questione di grande rilievo concerne la necessità di tutelare il patrimonio

genetico dell'ape autoctona (*Apis mellifera ligustica Spinola* e suoi ecotipi). Le caratteristiche geomorfologiche del territorio italiano, protetto da barriere naturali, hanno consentito la formazione di una razza fortemente adattata alle condizioni ambientali locali, longeva, resistente alle patologie e con ottime caratteristiche produttive. Purtroppo ogni anno organizzazioni non sempre qualificate importano migliaia di api regine nel nostro Paese, per le esigenze più disparate e senza adeguati controlli, con il rischio di compromettere l'integrità del patrimonio genetico apistico. Sintomi dell'inquinamento genetico sono la comparsa negli alveari di malattie insolite e modifiche nei consueti comportamenti delle colonie, con particolare riferimento ad un incremento dell'aggressività. È ben noto il caso, che interessa ormai buona parte del continente americano, della cosiddetta «ape africanizzata»: a causa di uno scellerato esperimento di ibridazione tentato in Brasile, si è rapidamente diffuso fino agli Stati Uniti un incrocio che somma le caratteristiche negative delle due popolazioni di origine ed in particolare sviluppa un pericoloso livello di aggressività; basti pensare che le indicazioni precauzionali fornite dal Ministero dell'agricoltura statunitense per la collocazione di apiari «africanizzati» definiscono una distanza minima di 3 chilometri da strade, abitazioni e centri abitati (in Italia la stessa distanza è fissata a 10 metri). In questo caso si evidenzia pertanto la necessità e l'urgenza di un intervento di prevenzione e sorveglianza scientifica sulle importazioni di materiale genetico.

Il disegno di legge intende fornire un quadro generale di riferimento all'iniziativa legislativa delle regioni su questioni di evidente rilevanza ed urgenza in materia ambientale, quali sono la tutela dell'apicoltura dagli errati trattamenti fitosanitari e la difesa del patrimonio genetico dell'ape autoctona.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge, individuate nella necessità di intervenire con urgenza per la tutela dell'apicoltura nazionale considerata quale attività di rilevante interesse ambientale ed agricolo.

L'articolo 2 istituisce, prevedendo l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la «Commissione per la tutela del patrimonio apistico nazionale», composta da nove membri anche in rappresentanza delle associazioni dei produttori, allo scopo di fornire pareri qualificati e proporre iniziative alle amministrazioni competenti nelle materie di maggiore rilevanza per la salvaguardia dell'apicoltura.

L'articolo 3 contiene gli indirizzi alle regioni ed alle province autonome per la definizione di normative finalizzate alla prevenzione degli eventuali danni al patrimonio apistico derivanti da trattamenti fitosanitari o antiparassitari condotti in modo non corretto; vengono inoltre definiti gli interventi di competenza degli organi sanitari per l'accertamento e la prevenzione del danno.

L'articolo 4 prescrive il divieto di introdurre sul territorio nazionale esemplari appartenenti a razze non autoctone in assenza di esplicita autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 2 e definisce le sanzioni in caso di inosservanza.

L'articolo 5, infine, definisce i termini per l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina interventi urgenti per la tutela dell'apicoltura, riconosciuta quale attività di notevole rilevanza per la conservazione dell'ambiente naturale, l'equilibrato sviluppo dell'agricoltura e la salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali.

2. Sono fatte salve le competenze istituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto disposto dal titolo V della Costituzione e dai rispettivi statuti.

Art. 2.

*(Commissione per la tutela
del patrimonio apistico nazionale)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la «Commissione per la tutela del patrimonio apistico nazionale», di seguito denominata «Commissione», composta di nove membri, di cui:

a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

c) due rappresentanti indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria degli apicoltori;

e) due esperti di provata competenza scientifica, individuati nell'ambito delle istituzioni universitarie e degli enti della ricerca pubblica.

2. La Commissione esprime, su richiesta delle amministrazioni competenti, pareri e propone provvedimenti in merito alla promozione e alla tutela dell'apicoltura, allo sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione in materia, alla protezione delle api dai trattamenti fitosanitari e dagli organismi geneticamente modificati, alla prevenzione e alla lotta alle patologie dell'alveare e alla tutela genetica dell'ape italiana.

3. Il funzionamento della Commissione non comporta oneri accessori a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Disciplina dei prodotti fitosanitari)

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba e proteggere adeguatamente il patrimonio apistico nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'uso dei prodotti fitosanitari ed erbicidi nocivi per le api utilizzati nelle attività agricole e per il controllo dei parassiti e stabiliscono idonee sanzioni con particolare riferimento a:

a) limitazioni e divieti per l'impiego dei prodotti sulle colture durante il periodo della fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi;

b) disposizioni concernenti l'eliminazione, mediante sfalcio o sovescio, delle piante erbacee in fiore sottostanti o circostanti le colture da trattare almeno un giorno prima dell'intervento;

c) limitazioni e divieti per l'irrorazione di prodotti insetticidi nelle aree di localizzazione degli alveari.

2. In presenza di fenomeni anomali di moria delle api, le Aziende sanitarie locali e gli altri organi pubblici competenti in materia di controlli ambientali dispongono l'effettuazione delle necessarie analisi al fine di accertare l'eventuale sussistenza di fenomeni di inquinamento, anche a seguito di segnalazioni provenienti dalle associazioni degli apicoltori.

3. Il Ministero della salute, qualora sia comprovata la tossicità per le attività apistiche di formulati chimici utilizzati in agricoltura o per interventi antiparassitari, dispone le necessarie limitazioni all'uso o la revoca delle autorizzazioni sanitarie.

Art. 4.

(Tutela genetica dell'ape italiana)

1. Allo scopo di assicurare la tutela genetica dell'ape italiana (*Apis mellifera ligustica Spinola*) e delle altre razze autoctone nazionali o di loro ecotipi locali, è fatto divieto di introdurre sul territorio nazionale, a fini di conduzione zootecnica, ricerca e selezione genetica e ogni altra attività connessa, razze apistiche estranee al patrimonio autoctono, in assenza di autorizzazione rilasciata dalla Commissione di cui all'articolo 2.

2. In caso di accertamento di infrazioni a quanto disposto dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 500 del codice penale.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

